

Paola Foschi

IL GOVERNO DEL TERRITORIO MONTANO FRA XIII E XIV SECOLO:
MAGISTRATURE PREPOSTE,
LUOGHI NOTEVOLI E QUALCHE ESEMPIO

Sommario: 1. Introduzione. 2. Le magistrature per il governo del territorio. 3. Interventi in materia di lavori pubblici disposti negli statuti cittadini. 4. Alcuni casi concreti di intervento. 5. Conclusioni.

1. Introduzione

In questa occasione non tratterò del governo del territorio in senso politico, ma nel senso dell'intervento disposto dalla città per il migliore stato del contado, sia per quanto riguarda le vie di comunicazione, sia per la disponibilità di acqua potabile, sia per la regimazione delle acque di superficie.

Soprattutto alla disciplina idraulica del contado e alla creazione del canale navigabile, il Navile, e dei canali per i mulini comunali è dedicato lo studio di Rossella Rinaldi condotto per il Duecento sugli statuti del Comune di Bologna in occasione di un seminario interdisciplinare coordinato da Franco Cazzola che si tenne alla fine degli anni '90 e fu dedicato alle specificità locali su tutto il territorio regionale: in questo senso lo studio è solo tangente al territorio di cui ci occupiamo per la vocazione stessa dei nostri incontri di studio, la montagna bolognese¹. Tuttavia diversi elementi istituzionali messi in evidenza dalla studiosa ci permettono di cogliere il tema centrale dell'atteggiamento del governo cittadino nei confronti del territorio comitatino che era ormai in gran parte annesso alla città, da un lato del controllo totale delle magistrature cittadine sulle situazioni di pericolo o disagio o precarietà evidenziate sul territorio periferico, dall'altro di delega all'iniziativa degli abitanti locali nel porre rimedio e organizzare i lavori necessari, nonché nel pagarli, sul rispettivo territorio². La città era ovviamente invece sempre più presente nelle preoccupazioni dei governanti, come il centro della vita pubblica, il più grande serbatoio di popolazione, il più grande concentrato di si-

¹ R. Rinaldi, *La normativa bolognese del '200: tra la città e il suo contado*, in *Acque di frontiera. Principi, comunità e governo del territorio nelle terre basse tra Enza e Reno (secoli XIII-XVIII)*, a cura di Franco Cazzola ("Quaderni di discipline storiche", 14), Bologna 2000, pp. 139-163.

² *Ibidem*, p. 149.

tuazioni critiche dal punto di vista igienico e viabilistico³; la fascia suburbana era quella invece che doveva essere ben fornita di strade che conducessero le vettovaglie in città, ben difesa, come una sorta di cuscinetto con le zone esterne, ben atta a condurre in città le acque disciplinate del canale di Reno e del canale di Savena o a condurre fuori della città, verso la pianura, il Po e il mare le barche sul canale Navile.

In quella stessa occasione io presentavo un lavoro su quello stesso argomento per il secolo seguente, il Trecento⁴, cercando di mettere in evidenza nelle susseguenti redazioni statutarie le variazioni dell'atteggiamento del governo verso questi problemi, in parallelo con le variazioni istituzionali che i diversi regimi approntavano per il controllo e la gestione da vari punti di vista del territorio. Non tratteremo in questa occasione il tema delle fortificazioni, che abbiamo già toccato in uno dei nostri incontri precedenti⁵, ma dovremo comunque notare come a fronte di alterne fortune nella figura del capitano del popolo nel corso del secolo, il controllo del regime delle acque, della funzionalità delle strade sia locali sia extralocali, la risoluzione di problemi di approvvigionamento idrico e di sicurezza stradale fossero sempre più fatti oggetto di attenzioni dal governo cittadino e la materia organizzata in modi più specialistici e con personale abbondante e regole certe e articolate.

2. Le magistrature per il governo del territorio

A metà del Duecento, quando cominciamo ad avere notizie sulla gestione del territorio da parte del Comune di Bologna, il comune ha già organizzato una rete organica di cappelle in città e di comunità nel contado, con ufficiali che sorvegliano il territorio urbano e comitatino, ne riferiscono lo stato agli ufficiali centrali e in definitiva ai vertici del governo comunale. Città e territorio sono ormai, tranne alcune frange confinarie, saldamente controllati dal governo comunale: è possibile quindi verificare situazioni parallele nelle magistrature cittadine e comitatine già intorno alla metà del secolo, grazie agli statuti del 1250, i primi (dopo i frammenti pervenutici datati al 1245) dotati di una certa organicità. Nuove norme abbastanza sistematiche si trovano

³ R. Greci, *Il controllo della città: l'ufficio dei fanghi e strade a Bologna nel XIII secolo*, in "Storia della città", 47, 1989, pp. 119-124. Sulla gestione dell'ornato cittadino, igiene pubblica, disciplina delle attività artigianali v. anche F. Bocchi, *Attraverso le città italiane del Medioevo*, Bologna 1987.

⁴ P. Foschi, *Il governo del territorio negli statuti trecenteschi di Bologna*, in *Acque di frontiera*, pp. 165-180, 241-245.

⁵ P. Foschi, *I castelli montani del Comune di Bologna fra XIII e XIV secolo*, in *I castelli dell'Appennino nel Medioevo*, ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", 10), Atti della giornata di studio (Capugnano, 11 settembre 2000), a cura di P. Foschi, Edoardo Penoncini e R. Zagnoni, Porretta Terme-Pistoia 2000, pp. 115-134.

nelle redazioni seguenti degli anni '60 del secolo, che ricorderemo, tuttavia già nella redazione del 1250 il libro IX è interamente dedicato al disciplinamento dei lavori su strutture e infrastrutture pubbliche, sostanzialmente strade, ponti e corsi d'acqua del suburbio e del contado⁶. Si tratta di ben 572 rubriche, a cui negli anni '50 e '60 del secolo furono aggiunte riformazioni e ordinamenti specifici di carattere regolamentare e tecnico. Notiamo, esaminando una per una e nel loro complesso queste rubriche, la loro estrema disorganicità e la loro episodicità, non riuscendo a rintracciare alcun ordine né topografico né di altro genere in esse, ma solo la risposta a esigenze particolari evidenziatesi nel periodo immediatamente precedente la redazione della rubrica.

Al contrario, la definizione istituzionale delle cariche preposte, inserita nel libro I, è precisa e si preoccupa di definire le funzioni delle principali magistrature deputate al coordinamento dei lavori pubblici: si tratta di una struttura gerarchica che vede una stretta separazione fra lavori in città e in contado, al cui vertice comunque si trova sempre il podestà. *Scarii*, *sopra-stantes* o *presidentes* e *milites* sono le figure che trattano la materia: i primi di origine altomedievale, operanti in città e inizialmente dotati di competenze vastissime, dal controllo di pesi e misure al controllo delle acque, comprese quelle navigabili; i soprastanti erano due ed erano ai vertici dell'organizzazione, controllando strade e acque del territorio⁷. Erano detti anche *milites*, per la Rinaldi, ma a mio parere le due figure sono distinte, anche in rapporto agli sviluppi trecenteschi, in cui le due figure sono nettamente distinte. I *milites* mi sembrano personale militare esecutivo, che doveva far rispettare le decisioni prese dai soprastanti.

Alla fine del Duecento gli *scarii* furono sostituiti da altre magistrature, scomparendo dalla legislazione statutaria del 1288⁸, ma già negli anni '60 si tendeva a sostituire alle responsabilità delle magistrature centrali un maggiore coinvolgimento dei *vicini*, gli abitanti della città e del contado, attraverso le magistrature locali dei *ministrales* (in città) e dei *boni homines* (in contado), che dovevano sorvegliare strettamente il territorio di loro competenza⁹. Nel contado operavano poi altri ufficiali minori, che svolgevano una sorta di intermediazione fra le autorità centrali, cioè il podestà e la sua curia, e le magistrature locali rappresentate dai massari delle singole curie: si tratta di magistrature deputate soprattutto alle acque, che quindi non ci interessano

⁶ Rinaldi, *La normativa bolognese*, pp. 144-145.

⁷ *Ibidem*, pp. 146-147.

⁸ *Ibidem*, p. 148.

⁹ *Ibidem*, p. 149.

particolarmente, come i cavarzellani, i saltari e gli acquaroli, mentre la materia così difficile e tecnica della manutenzione di ponti e strade è gestita praticamente da *ingignerii* e *sapientes*¹⁰.

La successiva redazione statutaria del 1288 risente della progressiva presa di potere del popolo e del predominio sulle strutture di governo tradizionali del comune, nonché dell'emarginazione e della cacciata dei ceti nobiliari e aristocratici ghibellini e poi anche dei magnati guelfi e risente anche di una più accurata e organizzata stesura, a tutto vantaggio di una più chiara definizione amministrativa e giuridica¹¹. Compare ora il cosiddetto notaio del fango, magistratura istituita alla fine degli anni '60 con precisi compiti in merito alle acque e allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla navigazione, tema strettamente connesso con i precedenti. In contado i *saltarii* o *saltuarii* delle comunità vengono individuati come la figura di collegamento fra il territorio e il governo centrale, soprattutto per i problemi idraulici; restano i *suprastantes*, nominati di volta in volta a seconda delle necessità dei singoli interventi, gli ingegneri e maestri per le parti più tecniche, e compaiono dei *fratres penitentiae* per il coordinamento dei lavori soprattutto riferiti a lavori idraulici ai fossi e di muratura ai ponti in città e nel suburbio¹².

A partire dagli ultimi due decenni del Duecento l'organizzazione del popolo trova uno specifico campo d'azione nel contado, mentre al podestà viene lasciata la città e in questa suddivisione trova posto la nuova magistratura del notaio alle acque e l'ufficio alle acque, strade, ponti, calanchi, selciate e fango, che tuttavia in questa prima fase dall'istituzione si occupa di città e di contado, finché all'inizio del Trecento il giudice delle acque si sdoppia in due, ma perde la competenza sulle strade¹³.

Un'evoluzione magmatica e mal ricostruibile, come si vede, che è stata individuata nel suo stato embrionale da poco, grazie alle ricerche citate e che ho cercato di precisare per il secolo seguente sulla base delle norme statutarie, che si fanno più precise e dirimenti. Il XIV secolo, per la verità, vede numerose variazioni politiche e altrettante statutarie, che ne sono a volte il riflesso, ma che a volte ne prescindono, che vanno precisate nel loro complesso, per comprendere anche l'evoluzione delle magistrature che sostanziano l'interesse del governo centrale per il suo territorio periferico e tanto più periferico, quello montano.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 150-151.

¹¹ *Ibidem*, pp. 154-155.

¹² *Ibidem*, pp. 156-157.

¹³ *Ibidem*, pp. 159-163.

Le redazioni statutarie bolognesi nel corso del Trecento¹⁴ non si può dire in realtà che rispecchino puntualmente le mutazioni di governo, ne seguano le vicende e ne siano conseguenza logica e cronologica, o, almeno, le redazioni che ci sono pervenute non appaiono essere diretta emanazione dei successivi regimi che hanno retto Bologna nel corso del secolo: ciò si può in parte spiegare con il fatto che le riformagioni molto spesso integravano gli statuti per le parti che richiedevano aggiornamenti¹⁵ e quindi, a meno di profondi rivolgimenti di cui si volesse lasciare traccia esplicita, non si dava luogo ad una nuova redazione statutaria, sempre complessa e costosa. Per di più, non era sempre desiderabile modificare ufficialmente l'assetto istituzionale, soprattutto quando si volesse invece sottolineare la continuità del nuovo governo con i governi precedenti e quindi si preferiva mantenere tale e quale il testo statutario, ma modificare con provvedimenti *ad hoc* solo quelle magistrature che interessavano. Verifichiamo quindi leggere sfasature fra sistemazione istituzionale ed effettiva presa di potere di un ceto o di un governante nuovo, a cominciare dal fatto che fino al 1335 non si ha una redazione nuova degli statuti del 1288, se non una parziale rielaborazione del 1319, ora irripetibile¹⁶, benché in questo lasso di tempo la famiglia Pepoli avesse tentato due volte di controllare il governo cittadino e lo stesso avesse tentato di fare il legato pontificio Bertrando del Poggetto.

La prima redazione esaminata, risalente al 1335¹⁷, rispecchia il ripristino dell'ordinamento comunale dopo la parentesi della legazione del cardinale Bertrando del Poggetto, che aveva dato poteri straordinari al rettore nominato dallo stesso cardinale (che sostituiva il podestà) e al vicecapitano (in sostituzione del capitano del popolo), entrambi responsabili direttamente nei confronti del legato. Con la cacciata del rappresentante pontificio e la ripresa dell'autogoverno cittadino, si ripristinarono le figure tradizionali del podestà e del capitano del popolo, svuotandole tuttavia della finalità originaria di capi delle organizzazioni del comune e del popolo; si fecero di nuovo funzionare il consiglio del popolo e della massa, più ristretto, e il consiglio

¹⁴ Per questa parte riprendiamo, aggiornandole, le considerazioni espresse in *Il governo del territorio*, pp. 165-180, sintetizzate nelle schede istituzionali alle pp. 241-245.

¹⁵ Sull'importanza della legislazione ordinaria e delle consuetudini nella formazione degli statuti duecenteschi v. G. Cencetti, *Questioni statutarie bolognesi*, in "L'Archiginnasio", XXXV, 1940, pp. 244-261.

¹⁶ G. Tamba, *I documenti del governo del Comune bolognese (1116-1512): lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, Bologna 1978 ("Quaderni culturali bolognesi", II), p. 41. Sugli statuti bolognesi conservati all'Archivio di Stato di Bologna, v. L. Fontana, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, Torino 1907-8, I, pp. 140-142 e G. Fasoli, *Catalogo descrittivo degli statuti bolognesi conservati nell'Archivio di Stato di Bologna*, Bologna 1931, pp. 4-12. Nessuno di questi Autori, tuttavia, accenna a redazioni statutarie perdute, ma per uno statuto del 1333 v. oltre, nota 43.

¹⁷ Oggi edita: *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di Anna Laura Trombetti, Roma 2008.

degli Ottocento, allargato, e si dette agli anziani consoli, in numero di venti, la direzione dell'attività di governo¹⁸. Questo statuto rispecchia dunque la ripresa del potere della parte guelfa subito prima che di nuovo Taddeo Pepoli rioccupi il potere, nel 1337¹⁹.

La struttura della materia regolata dallo statuto si ricava dalla diretta lettura dei titoli²⁰ ed è la seguente, per la parte che ci interessa: sostanzialmente il IV, che regolamenta la carica del depositario generale: in quest'ultimo libro, alla rubrica 25, è istituita e precisata la figura degli incaricati (eletti a sorteggio) e dei notai *ad officio stratarum pontium et aquarum*²¹. Il libro VIII attiene alla materia penale, ma contiene anche il *Tractatus de hiis que committuntur specialiter notarii domini potestatis officio stratarum*²². Vedremo più precisamente i compiti e le peculiarità sia di questo notaio addetto alle strade, che faceva parte della curia del podestà e si occupava dell'ornato cittadino, sia degli addetti e notai preposti alle strade, ponti e acque, di cui abbiamo trovato una definizione nel l. IV, che li configura come addetti alla gestione del territorio. Il libro X è tutto dedicato a regolare la materia dei lavori pubblici, vale a dire gli interventi sul territorio che sono oggetto del nostro studio.

Lo statuto seguente risale al 1352, vale a dire al governo visconteo sulla città, che fece seguito alla morte di Taddeo Pepoli, figlio di Romeo, che fra il 1337 e il 1347 si era fatto signore della città, e alla vendita di Bologna all'arcivescovo Giovanni Visconti da parte dei figli di Taddeo, Giacomo e Giovanni, nel 1350²³. Il riconoscimento del nuovo governo da parte del papa Clemente VI giunse solo due anni dopo e con esso la riorganizzazione della struttura del governo cittadino: di nuovo due figure furono poste a capo di esso come rappresentanti del signore, il capitano o luogotenente e il vicario. Il primo era generalmente parente o persona comunque strettamente legata al Visconti e lo rappresentava interamente; il secondo ripeteva i compiti che già erano stati del vicario dei Pepoli, cioè di presiedere il collegio degli anziani consoli e il consiglio dei Quattrocento (nuovo organo con funzioni anche legislative, che sostituì il consiglio degli Ottocento), e aveva attribuzioni anche giurisdizionali. Il capitano del popolo scomparve, mentre il podestà rimaneva al vertice dell'organizzazione giudiziaria, ma era nominato dal signore²⁴.

¹⁸ Tamba, *I documenti del governo*, pp. 15-16.

¹⁹ V. Vitale, *Il dominio della parte guelfa in Bologna (1280-1327)*, Bologna 1901, pp. 188, dove è riportata la testimonianza del Villani a proposito del rischio corso dalla Chiesa di perdere Bologna, e 190-191.

²⁰ ASB, *Comune*, Statuti, vol. 10.

²¹ *Ibidem*, cc. 18^v-19.

²² *Ibidem*, cc. 264^v e ss.

²³ Tamba, *I documenti del governo*, pp. 16-17.

²⁴ V. anche A. Sorbelli, *La signoria di Giovanni Visconti a Bologna e le sue relazioni con la Toscana*, Bologna 1902, pp. 187-189. Sulla struttura istituzionale della città v. anche pp. 197 e ss.

I Visconti, dal 1355 del ramo di Oleggio, dominarono Bologna fino al 1360, quando Giovanni da Oleggio la cedette al cardinale Egidio de Albornoz per la Chiesa.

Lo statuto del 1352 fissa la nuova organizzazione statutale²⁵: il l. III tratta delle figure di numerosi ufficiali, fra cui il depositario generale o tesoriere e i vicari del contado²⁶. In questo libro, alla rubrica 3, si tratta *de officio dominorum et notariorum ad officium stratarum, pontium et aquarum*; il VI tratta la materia penale e, dalla rubrica 159 alla 226, il *Tractatus de hiis que comictuntur specialiter notario domini potestatis officio stratarum*, vale a dire ornato della città e disciplina delle arti e del commercio. Lo statuto si concludeva probabilmente con il l. VII dedicato ai lavori pubblici, di cui tuttavia ci restano solo frammenti, poiché la parte iniziale, fino alla rubrica 43, manca, come manca pure la parte seguente alla stessa rubrica, che è evidentemente mutila.

Ancora al periodo visconteo appartiene lo statuto seguente del 1357, ma al dominio del ramo di Oleggio, con Giovanni, che nel 1355 subentra a Matteo Visconti²⁷. La struttura delle magistrature che governano la città rimane quasi inalterata in questo periodo e nello statuto del 1357²⁸ si riflette l'accentramento nelle mani del signore dell'effettivo potere, nonché la creazione di uffici da utile in gran numero da distribuire ai fedeli. Vediamo il contenuto dei diversi libri che ci interessano: il l. III comprende uffici vari, fra i quali alcuni di nuova istituzione, come le podesterie *de saccho*, demandate alla raccolta fiscale nel contado²⁹, i vicari, a capo delle nuove circoscrizioni comitatine dei vicariati, che sostituiscono le podesterie³⁰, il ripristinato consiglio degli Ottocento. Fra gli uffici ricoperti da notai e da ufficiali sorteggiati, alla rubrica 7 *l'offitio dominorum et notariorum ad offitium stratarum et pontium et aquarum*³¹. Nel l. VIII è contenuto il *tractatus de hiis que comituntur spetialiter notario domini potestatis offitio stratarum*, con le solite rubriche sull'ornato cittadino e sulla disciplina delle attività artigianali che a questo ornato quotidianamente attentavano³². Il l. X infine è interamente occupato dagli ordi-

²⁵ ASB, *Comune, Statuti*, vol. 11.

²⁶ Sui vicariati di contado v. L. Casini, *Il contado bolognese durante il periodo comunale (secoli XII-XV)*, a cura di A. Benati e M. Fanti, Bologna 1991, pp. 277 e ss.: ma l'istituzione pare derivare dall'usanza di nominare un proprio vicario, cioè sostituto, alle cariche elettive come il podestà *de banderia*. La novità rilevante è che ora l'ufficio non è più elettivo, ma di nomina del signore.

²⁷ Tamba, *I documenti del governo*, p. 17.

²⁸ ASB, *Comune, Statuti*, vol. 12.

²⁹ A. Palmieri, *Degli antichi comuni rurali e in specie di quelli dell'Appennino bolognese*, in AMR, III s., XVI, 1898, pp. 239-327, a p. 293; Id., *La montagna bolognese del Medio Evo*, Bologna 1929, p. 424 e Casini, *Il contado bolognese*, p. 262.

³⁰ *Ibidem*, pp. 292 per l'esatta articolazione dei vicariati sul territorio e pp. 339 e ss. per i funzionari e le cariche da essi dipendenti.

³¹ ASB, *Statuti*, vol. 12, cc. XVIII^v-XX.

³² *Ibidem*, cc. CLXX^v e ss.

namentis et laboreris comitatus et guardie civitatis Bononie, cioè dalla disciplina dei lavori pubblici³³.

Tutto il periodo seguente, di diretto dominio della Chiesa su Bologna tramite un vicario pontificio o un rettore in sua sostituzione, non vede produzione statutaria, segno che si ritenne opportuno lasciare inalterata la struttura politica e amministrativa, che peraltro era di tipo accentrato, signorile, e riempire semplicemente di nuovi contenuti le figure già esistenti. Un riepilogo di queste³⁴ ci permette di comprendere come a capo dello stato vi fosse il signore, poi gli anziani per la parte amministrativa, il podestà, forestiero e nominato dal signore, per l'amministrazione della giustizia penale (quella civile era affidata ai giudici ai vari dischi, cioè ai vari uffici), il consiglio dei Quattrocento, dove si discutevano le questioni più importanti e che deteneva la potestà legislativa, il consiglio degli Ottocento, che sanzionava le sentenze del podestà, il consiglio dei Quattromila, che estraeva a sorte e nominava gli ufficiali che percepivano stipendio, e infine il consiglio generale, convocato solo nelle grandi occasioni per approvare le decisioni prese da altri organi. Con l'avvento della signoria della Chiesa, il signore si identificò con il pontefice; un gradino più sotto stava il suo vicario (il cardinale legato) per la parte politica e il rettore in campo più propriamente esecutivo, poiché aveva le più ampie facoltà di proporre leggi che superavano gli statuti, nominare ufficiali, intromettersi nelle sentenze del podestà, far grazia ai condannati e infine comandare l'esercito. Gli anziani avevano raggiunto una certa autorità e autonomia nella materia amministrativa, che fu loro praticamente tolta dal vicario; il consiglio dei Quattrocento non fu quasi più convocato e a poco a poco perdette ogni funzione, come quello dei Quattromila (o consiglio del Popolo). Un'altra importante innovazione *de facto* fu quella di rendere di nomina signorile gli uffici pubblici che erano stati di elezione e garantivano uno stipendio: ovvio mezzo di ricompensare funzionari fedeli al signore. Un nuovo organo nacque informalmente e prese sempre più importanza: l'*audientia domini cardinalis*, la curia del vicario, formata generalmente da uomini di legge.

Peraltro, lo stesso nuovo statuto del 1376, nato dalla ribellione bolognese al vicario pontificio, non fece altro che assegnare agli anziani consoli, portati già con il dominio visconteo da venti a sedici, il potere esecutivo; il vicario stesso restava, ma solo l'anno dopo il canonista Giovanni da Legnano, che

³³ Ibidem, cc. CCII^r e ss.

³⁴ O. Vancini, *Bologna della Chiesa (1360-1376)*, in AMR, III s., XXIV, 1905-6, pp. 239-320, 508-552 e XXV (1906-7), pp. 16-42 e Tamba, *I documenti del governo*, pp. 17-18.

della rivoluzione era stato la mente, ottenne dal pontefice Gregorio XI che il vicario fosse eletto dai Bolognesi e solo confermato dal papa. Proprio la rinnovata preminenza delle società d'arti, pur con la presenza formale del podestà e del capitano del popolo, ma relegati in posizioni minori, ha dato il nome a questo regime di "signoria del popolo e delle arti": per la verità la guida della rivolta era stata assunta dalle principali famiglie aristocratiche cittadine e queste formavano la vera classe dirigente³⁵. È ancora con la legazione bolognese ad Avignone del 1377, capeggiata da Giovanni da Legnano, che mutò l'effettiva articolazione del governo bolognese, attraverso riforme istituzionali che non passavano attraverso modifiche statutarie: gli anziani consoli vennero progressivamente ridotti da sedici a dodici e poi nove membri, con un presidente che prese il nome di gonfaloniere di giustizia. Questa magistratura collegiale venne affiancata da altri due collegi, che insieme gestivano il potere esecutivo: i gonfalonieri del popolo (espressione delle società d'armi) e i massari delle arti (in rappresentanza delle società d'arti).

Esaminiamo lo statuto del 1376³⁶: il libro III tratta del consiglio dei Quattromila, dei capitani³⁷ e del consiglio degli Ottocento, prevedendo alla rubrica 38 *De iurisdictione officialium et notariorum ad officium stratarum poncium et aquarum*³⁸; il libro VI si occupa dell'ornato cittadino, trattando *De hiis que specialiter committuntur notario domini potestatis officio fanghi et stratarum civitatis Bononie*, il VII dei lavori pubblici nel contado, relativamente ad acque e strade: *De hiis que specialiter committuntur officialibus aquarum poncium stratarum et viarum*.

Nuovi ritocchi alla struttura istituzionale della città vennero apportati nel corso degli ultimi due decenni del Trecento, non rispecchiati dall'ultima redazione statutaria del secolo, quella del 1389, se non in parte: se infatti nel 1387 il consiglio generale diventò consiglio dei Seicento, l'istituzione del collegio dei riformatori dello stato popolare o di libertà, del 1393, che pure avrebbe avuto una fortuna secolare, non lasciò per allora traccia istituzionale³⁹. Dal 1382 il vicariato sulla città venne affidato dal pontefice al collegio degli anziani e consoli, che veniva così a rivestire un ruolo anche di tramite

³⁵ Tamba, *I documenti del governo*, pp. 18-19 e F. Bosdari, *Giovanni da Legnano canonista e uomo politico del 1300*, in AMR, III s., XIX, 1900-1, pp. 1-86, alle pp. 34 ss. Tuttavia, l'anno seguente la rivolta, una nuova sollevazione del popolo minuto e delle arti portò all'arresto dei principali aristocratici della fazione dei "raspanti", che volevano sottrarre Bologna alla Chiesa e avvicinarla a Firenze. Le vicende istituzionali seguenti videro quindi in prima posizione le arti.

³⁶ ASB, *Statuti*, vol. 13.

³⁷ Si trattava dei capitani che reggevano i castelli di confine: Casini, *Il contado bolognese*, pp. 359-360.

³⁸ ASB, *Statuti*, vol. 13, cc. CXVII^v-CXVIII^v.

³⁹ Tamba, *I documenti del governo*, p. 19. V. anche F. De Bosdari, *Il Comune di Bologna alla fine del secolo XIV*, in A.M.R., s. IV, IV, 1913-4, pp. 123-183, alle pp. 123 e ss.

verso l'autorità sovrana, mentre i riformatori dello stato di libertà nacquero come magistratura straordinaria con funzioni di riordinamento costituzionale - che non verrà mai concretizzato -, ma divennero ben presto l'organo di coordinamento della vita politica cittadina, sia per la durata un po' maggiore della carica (1 anno) sia per la collegialità (16 membri) che permetteva alle maggiori famiglie cittadine di partecipare al governo. Ancora una volta quindi gli statuti non vengono modificati e si crea una magistratura tramite una riformazione, cioè un provvedimento legislativo del maggiore organo rappresentativo.

Lo statuto del 1389, che resterà in vigore fino al 1454, pur con integrazioni successive, ha la seguente struttura⁴⁰: nel l. I sono definite le cariche e le funzioni di numerose magistrature: degli anziani, del consiglio dei Quattrocento, del consiglio dei Seicento, del gonfaloniere, dei massari delle arti, dei deputati all'annona, alla munizione, degli ingegneri, del depositario generale, dei difensori dell'avere, dei capitani della montagna e infine degli addetti alla condotta degli stipendiari. Il l. II tratta del podestà, del suo vicario e dei suoi giudici, fra cui, alla rubrica 27, *De speciali officio notarii domini potestatis officio stratarum et fanghi deputati*⁴¹; il l. III è dedicato al consiglio dei Quattromila e a quegli uffici da utile dai quali dipendeva il governo del territorio: i podestà del sacco e i loro vicari, i custodi dei castelli maggiori, i capitani delle porte e altri uffici minori, ma anche (rubrica 57) *De iurisdictione officialium et notarii ad officium stratarum pontium et aquarum*⁴². Il libro VI è intitolato *De hiis que specialiter committuntur notarii domini potestatis officio fanghi et stratarum civitatis Bononie*, che disciplina l'ornato cittadino e l'attività artigianale. Il libro VII, senza un titolo particolare, contiene le prescrizioni relative al governo del territorio⁴³.

Grazie a questa rassegna molto sintetica e sommaria della produzione statutaria bolognese, si può notare, ai fini che ci interessano, come gli statuti viscontei dipendano, nella lettera e nello spirito delle rubriche inerenti al governo del territorio, dallo statuto del 1335, fino a ripeterne spesso le identiche parole, mentre gli statuti del 1376 mostrino uno sforzo non di semplice aggiornamento, ma di rifacimento integrale, almeno nella formulazione delle rubriche, sempre più sintetiche delle redazioni precedenti, ma una sostanziale continuità nella sostanza delle prescrizioni. A loro volta, gli

⁴⁰ ASB, *Statuti*, vol. 14; in questo e nel vol. 15 sono contenuti provvedimenti successivi ad integrazione delle prescrizioni statutarie.

⁴¹ *Ibidem*, cc. LXIII^v-LXV.

⁴² *Ibidem*, cc. CXL^v-CXLIII.

⁴³ *Ibidem*, cc. CCCCII e ss.

statuti del 1335 dipendono, per diretta affermazione degli statuari⁴⁴, da uno statuto pubblicato il 27 marzo 1333, oggi perduto. Si tratterebbe di uno statuto emanato sotto l'ultimo periodo della signoria del cardinale Bertrando del Poggetto, poco prima della sua cacciata⁴⁵.

Se l'intervento pubblico per i lavori pubblici in città è stato studiato da Greci e dalla Bocchi, come abbiamo ricordato, e recentemente da Bruno Breveglieri in un ampio studio sul notaio del fango⁴⁶, la magistratura dei signori o ufficiali - dal 1376 - e del notaio alle strade, ponti e acque del contado non è stata studiata finora da alcuno nella sua articolazione specifica, nei suoi compiti, nelle procedure e nella sua evoluzione nell'arco del XIV secolo, quindi merita maggiore attenzione, tanto più che la sua documentazione, senza intestazione evidente nell'inventario archivistico, è collocata in parte fra le carte del capitano del popolo, dotate solo di un inventario sommario, e in parte fra quelle del podestà⁴⁷.

Le rubriche degli statuti dal 1335 al 1357, praticamente invariate nel contenuto, individuano invece precisamente le competenze dei *domini et notarius ad officio stratarum pontium et aquarum*, così come le rubriche degli statuti successivi del 1376 e 1389, che li chiamano *officiales et notarii ad officium pontium stratarum et aquarum*. In realtà gli ufficiali e notai negli statuti del 1335 appaiono affiancati, per l'esecuzione delle loro sentenze e per le ispezioni nel contado, da un *miles* dipendente dal capitano del popolo e paiono risiedere con esso nella stessa parte del palazzo del capitano, vale a dire nello stabile prospiciente piazza Nettuno, in angolo con via Rizzoli. Ciò mostra una diretta e forte dipendenza dal capitano, che in seguito scomparirà, con il perdere di importanza della carica stessa; i suoi *militēs* erano tenuti ad abitare con lui, aiutarlo, fare le cavalcate, custodire i castelli ed evidentemente assicurare anche questo aspetto della sicurezza del territorio⁴⁸.

Durante il tempo della loro carica, che durava 6 mesi, i signori, i due notai e il soldato dovevano visitare il contado e la guardia della città, vale a dire lo spazio immediatamente esterno alle mura, per ricercare eventuali

⁴⁴ Statuti, vol. 10, l. IV, rubr. 25: i compiti degli ufficiali delle strade, ponti e acque sono stabiliti "secundum formam statutorum nostrorum et publicatorum in millesimo trecentesimo trigesimo tercio, die vigesimo septimo mensis martii".

⁴⁵ Tamba, *I documenti del governo*, p. 15.

⁴⁶ B. Breviglieri, *Il notaio del fango*, in AMR, n.s., LVI, 2005, pp. 95-152.

⁴⁷ Il De Bosdari l'aveva individuata e descritta sommariamente fra le altre magistrature minori del Comune bolognese alla fine del secolo XIV, ricordandone la dipendenza dal capitano del popolo, ma senza occuparsene in maniera particolare e senza evidenziare il particolare ambito di competenza dell'ufficio - il contado - rispetto ai notai dei fanghi cittadini, appartenenti alla famiglia del podestà: De Bosdari, *Il Comune di Bologna*, pp. 131 e 139, ma lo chiama semplicemente *officio stratarum*, ricordando anche nella *familia* del capitano del popolo un notaio detto *viarum et fangi* e distinguendolo dai due *notai fangi* della *familia* del podestà; tuttavia si tratta solo di accenni.

⁴⁸ ASB, *Statuti*, vol. 10, l. II, rubr. 12: *De officio militum domini Capitanei et eorum sacramento*.

situazioni pericolose o di danno al territorio o abusi di privati e comunità; dovevano anche verificare eventuali denunce che fossero loro pervenute a proposito dell'oggetto del loro ufficio e quindi, secondo la formula giuridica classica, *inquirere, cognoscere, procedere, terminare et execuciones mandare* le cause pertinenti il loro ufficio, risolvendole *de plano, sine strepitu et figura iudicii*. Avevano cioè giurisdizione nella loro materia: potevano giudicare nelle controversie fra pubblico e privato e fra privati. Se venivano richiesti di una visita, dovevano farla, ma a spese del richiedente; i notai dovevano occuparsi di tenere le scritture, vale a dire scrivere le *inquiriciones* - le inchieste -, i processi, gli atti e tutto quanto altro atteneva al loro ufficio in appositi libri; da questi potevano essere tratte copie a richiesta degli interessati. Infine i libri dovevano essere depositati entro un mese dalla scadenza della carica presso la Camera degli Atti per essere evidentemente sottoposti al sindacato.

La materia precisa di cui si occupavano è individuata in questo modo: denunciare al capitano e agli anziani consoli i danni al territorio, anche dolosi, del tipo di rotte, inondazioni, rottura di argini, colmamento e spianamento di fossati. Le visite potevano essere compiute dagli ufficiali solo con espressa licenza del soldato; il soldato a sua volta non poteva uscire da solo, ma sempre con uno dei due ufficiali e con uno dei due notai. Per queste visite, diciamo così, d'ufficio non potevano chiedere alcun compenso da privati o da comunità, mentre se la visita era richiesta il rimborso delle spese non poteva superare i 10 soldi di bolognini per ognuno e per ogni giorno. Tuttavia uno degli ufficiali o il soldato e uno dei notai dovevano sempre rimanere in città *ad ius redendum* e per svolgere i loro compiti; comunque ognuna di queste visite nel territorio non poteva superare i quattro giorni. Ogni guadagno (*lucrum*) che potesse toccare agli ufficiali o ai notai a causa del loro ufficio doveva infine essere diviso equamente fra tutti.

Il controllo diretto e capillare del territorio era affidato a magistrature che risiedevano *in loco*, che avevano sempre ben presente la situazione particolare, i massari di ogni comunità: questi, rispetto al controllo del territorio, erano tenuti a proteggere i beni degli abitanti, mantenere sicure le strade, dividere fra gli abitanti le collette, la boatteria e le altre tasse che il governo centrale imponeva e infine dividere fra gli interessati i lavori pubblici, sia in quanto a lavoro vero e proprio da prestare direttamente sia in quanto a spese da sostenere. I massari dipendevano a loro volta dal podestà e dal capitano del popolo e rispondevano ad essi del loro operato durante la loro carica.

In caso di lavori pubblici particolarmente importanti e impegnativi si sceglievano, a cura degli anziani, del capitano e degli stessi ufficiali delle acque, ponti e strade, alcuni cittadini proprietari di terreni della zona interessata come soprastanti: questi dovevano visitare il luogo in cui si era

verificato un problema, come rottura di ponti, di canali o di fiumi, verificare chi dall'inconveniente traeva danno e chi dalla sua riparazione traeva giovamento e chi dunque era tenuto alla riparazione in via prioritaria. Redigevano poi una relazione sulla visita per il capitano, per gli anziani consoli e per gli ufficiali, in modo che questi potessero decidere i provvedimenti da adottare a ragion veduta; per la valutazione dei danni e delle eventuali riparazioni, si avvalevano della consulenza di maestri esperti nell'arte di cui c'era necessità. Questi maestri erano ricompensati per il loro lavoro, mentre i soprastanti, non essendo elettivi, non ricevevano alcun salario o stipendio, in considerazione anche del fatto che la loro opera si riversava anche a vantaggio loro e dei loro beni fondiari.

Per quanto riguarda le modalità di intervento ed esecuzione dei lavori pubblici, lo statuto del 1335 prescrive minutamente i vari casi: per le opere pubbliche straordinarie, come le riparazioni a seguito di rotte di fiumi e torrenti, si calcolava di prelevare la metà della spesa fra le comunità interessate in base all'estimo dichiarato, e l'altra metà fra i proprietari danneggiati, a meno che non fosse emanata una legge speciale appositamente; se la spesa fosse stata troppo alta, avrebbero potuto essere chiamate a parteciparvi altre comunità o persone, meno direttamente interessate. Le stesse disposizioni valevano per opere nuove di comune utilità e per quelle riguardanti acque e strade era addirittura previsto il ricorso all'esproprio forzoso.

I fossi di scolo delle acque lungo le strade erano di competenza dei proprietari frontisti, ognuno in proporzione della testata sul fosso del suo terreno; per i fossi lungo le vie vicinali si prescriveva ai proprietari frontisti di curarne lo sbocco nei fossi delle vie maestre, mentre lo stesso si imponeva alle comunità per quanto riguardava le vie comunali.

Le stesse magistrature compaiono nello statuto del 1352, ma la mancanza delle rubriche del libro VII dedicate alle procedure da usarsi per i lavori pubblici non ci permette un confronto con lo statuto precedente.

Invece lo statuto seguente, del 1357, riflette le modifiche istituzionali in senso autocratico introdotte da Giovanni Visconti da Oleggio: l'impianto delle rubriche è lo stesso dello statuto del 1335, ma con alcune varianti. I notai e ufficiali delle strade, ponti e acque non dipendono più dal capitano del popolo, che è stato soppresso, bensì dal podestà e fra loro c'è uno dei *militēs* del podestà. I danni da loro constatati devono essere riferiti al vicario e agli anziani consoli e insieme a questi e ai soprastanti partecipano al riparto delle spese per i lavori pubblici.

Anche i massari delle comunità dipendono dal signore, che in quel momento è appunto Giovanni Visconti da Oleggio, e dal podestà; ancora il vicario del signore e gli anziani consoli scelgono i soprastanti e questi natu-

ralmente presentano le loro relazioni al vicario, agli anziani consoli e agli ufficiali alle acque, strade e ponti. Insomma, tutto passa per le mani del signore o del suo vicario: dalle nomine dei soprastanti alle decisioni sui lavori pubblici ordinari e straordinari e anche gli ufficiali stessi, dipendendo dal podestà, vengono in ultima analisi controllati dal signore stesso, che nomina i podestà.

L'impianto generale dello statuto del 1376 è diverso dai precedenti e anche le rubriche sono manifestamente riscritte, con uno sforzo evidente di razionalizzazione e chiarezza, ma anche di maggiore precisione. Infatti, per la materia che ci interessa, se le cariche sono le stesse e invariate le loro competenze, sono tuttavia meglio precisate le durate in carica e ampliate le competenze e prerogative delle magistrature collegiali. Vediamo nei dettagli le variazioni rispetto al primo statuto esaminato, quello del 1335: i massari delle comunità devono denunciare agli ufficiali i calanchi, mali passi, ponticelli distrutti e canali colmati - la traduzione è letterale - nelle circoscrizioni di loro competenza, ogni 6 mesi, vale a dire in gennaio e luglio; a loro volta gli ufficiali, ricevute le segnalazioni, possono costringere coloro che vi sono tenuti alle riparazioni. Addirittura gli ufficiali, entro 15 giorni dalla loro entrata in carica, devono emettere una grida per sollecitare la denuncia delle riparazioni necessarie e a questo punto i massari hanno un mese di tempo per presentare le loro denunce.

Gli ufficiali riferiscono a loro volta sui danni, anche colposi, subiti dal territorio al vicario del podestà, insieme al quale scelgono i soprastanti; ancora al vicario del podestà vi è possibilità di ricorso contro le sentenze emesse dagli ufficiali. La durata della loro carica è invariata, ma si stabilisce che non possano esservi rieletti prima di 2 anni, a maggiore tutela della loro indipendenza da situazioni particolari di potere locale che potessero creare squilibri e disparità di trattamenti di fronte ai doveri di esecuzione e finanziamento dei lavori pubblici.

I soprastanti - ora chiamati con termine di sapore altomedievale *boni homines* - riferiscono al vicario e agli ufficiali gli interventi da operare e insieme al vicario e agli ufficiali preparano il riparto delle spese. È interessante notare la prerogativa attribuita agli anziani di mandare ad esecuzione quanto da essi stessi deliberato, anche prescindendo dall'opposizione che qualcuno potesse muovere o dalla contribuzione da parte di qualcuno in misura minore di quanto stabilito. Questo potere degli anziani di procedere al di là di proteste e ricorsi o di autoriduzione delle tasse da parte dei contribuenti mostra la posizione preminente, anche in questo campo, di tale magistratura collegiale di estrazione e formazione artigiana, mercantile, bancaria e in definitiva popolare.

Lo statuto della fine del secolo vede una ancor più spiccata preminenza delle magistrature collegiali ai massimi livelli a scapito degli ufficiali: gli anziani e i *domini de collegiis*, cioè i gonfalonieri del popolo e i massari delle arti, possono ora disporre liberamente in materia di lavori pubblici, anche a prescindere dagli ufficiali delle strade, ponti e acque; gli anziani hanno anche facoltà di modificare le disposizioni della rubrica 91, contenente le norme generali sui lavori pubblici, soprattutto costringendo alle contribuzioni per i lavori nel territorio anche i *cives malenutriti*, abolendo così ogni disposizione in contrario. I *cives malenutriti* erano infatti insieme la spia della grave crisi economica che costringeva numerosi cittadini a risiedere per la maggior parte dell'anno nel contado per lavorare direttamente i propri campi e la classe che evidenziava il grave problema del reperimento delle entrate necessarie alla manutenzione delle infrastrutture fondamentali del territorio stesso: i cittadini non avrebbero dovuto contribuire alle opere eseguite nel contado, essendo già tenuti a quelle in città, ma una loro esenzione avrebbe privato numerose comunità, soprattutto quelle vicine alla città, dove questi maggiormente si riversavano, degli uomini necessari all'esecuzione delle opere e delle risorse economiche per pagarle⁴⁹. L'entità del contributo da fornirsi dai malnutriti è lasciata comunque a discrezione degli anziani e dei collegi.

3. Interventi in materia di lavori pubblici disposti negli statuti cittadini

Come già notato dalla Rinaldi, lo statuto del 1288 non contiene molte rubriche relative a casi particolari normati in occasione dell'elaborazione statutaria, proprio per lo sforzo degli statutori di regolare la materia in senso più generale e meno contingente⁵⁰, mentre gli statuti del 1250 e anni seguenti sono più ricchi di rubriche dedicate esplicitamente ad interventi sul territorio⁵¹. Per la verità il maggior numero di rubriche interessa la città e la guardia, spesso accomunate nelle disposizioni di intervento, poi viene l'attenzione per la pianura e per la regimazione delle acque di superficie, soprat-

⁴⁹ Si veda ad esempio come nella comunità di Russo, nel comune di S. Lazzaro, già nel 1315 abitassero ben 8 famiglie di cittadini bolognesi, che risiedevano in questa zona fertile e vicina alla città per potervi lavorare direttamente i propri campi: P. Foschi, *Il Medioevo. Paesaggio, economia e società dall'VIII al XIV secolo*, in *San Lazzaro di Savena. La storia. l'ambiente, la cultura*, a cura di W. Romani, Bologna 1993, pp. 29-67, a p. 52. Per la seconda metà del Trecento, v. R. Dondarini, *La "Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus" del cardinale Anglico (1371). Introduzione ed edizione critica*, in "Documenti e Studi della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna", XXIV, 1990, pp. 35 e ss.

⁵⁰ Rinaldi, *La normativa bolognese*, p. 160.

⁵¹ *Gli Statuti del comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di Luigi Frati, in "Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna. Monumenti storici", s. I, Statuti, n. 1, voll. 3, Bologna 1869-1884.

tutto per il canale navigabile, il Navile, e per i ponti che sovrappassavano i corsi d'acqua, seguiti poi per frequenza da interventi sulle vie principali che solcavano la pianura. La montagna non è interessata che da poche rubriche, superata nettamente dalla collina, che per alcune aree riceve in diverse occasioni le attenzioni degli statutori.

In montagna infatti ci si occupò nel 1250 di lavori pubblici per riattare i locali costruiti in precedenza per usufruire delle acque termali di Porretta, recentemente andati quasi in rovina⁵²; nello stesso anno si impose di scavare una fossa dal castello di Roffeno che scendesse a Crespellano e di lì al ponte Samoggia e a S. Maria in Strada: forse un apprestamento difensivo al confine con il territorio modenese⁵³. In una rubrica del 1252 si prescrisse di favorire la fluitazione dei tronchi d'albero lungo il Reno imponendo di rompere e asportare i sassi troppo grossi esistenti nel letto del fiume, affinché non vi si arenassero i preziosi tronchi provenienti dalle foreste dell'alto Appennino⁵⁴. Nel 1262 ci si occupò di far migliorare un pozzo presso il castello di Scanello, nell'alta valle dello Zena, e nello stesso anno di imposte di riparare e mantenere il ponte di legno sulla Limentra a Savignano⁵⁵.

Se consideriamo gli interventi specifici sulle strade montane constatiamo che ci si preoccupò di far riparare e inghiaiare solo la via di Toscana e la via del Reno (ad uso dei mulattieri di Pisa, Pistoia e di tutta la *Tuscia*) e solo nel 1262⁵⁶, mentre quanto a vie di interesse locale viene prescritta la costruzione di una via alternativa a quella del Reno nella bassa valle da Casalecchio verso la città per avere il legno, gesso, mattoni per fare calcina prodotti nella valle del Reno in abbondanza. Avrebbero dovuto aprire questa via, progettata da maestro Alberto da S. Pietro e maestro Daniele entro il 31 maggio e della larghezza di 10 piedi, le comunità di Casalecchio, Paderno, *Domoçole*, Sabbiuino, Ancognano, Vizzano, Pino (Pieve del Pino), Battedizzo e Monte Lungo⁵⁷ e nello stesso anno 1262 si prescrisse che una via che andava al mulino dell'ospedale di Pontecchio, nella curia di Castel del Vescovo, venisse spianata, essendo ormai distrutta⁵⁸. Tuttavia sembra comunque collegato a questa viabilità maggiore il pozzo da farsi nel 1262 *in plano Caxigni iusta stratum*, per romei e mulattieri che percorrevano la via di Toscana⁵⁹.

Nella collina in realtà, sia per strade che per strutture indispensabili per

⁵² *Ibidem*, II, pp. 370-371.

⁵³ *Ibidem*, II, p. 379.

⁵⁴ *Ibidem*, II, p. 496.

⁵⁵ *Ibidem*, II, pp. 606 e 638 rispettivamente.

⁵⁶ *Ibidem*, II, pp. 569-570 e 573 rispettivamente.

⁵⁷ *Ibidem*, II, pp. 583-584.

⁵⁸ *Ibidem*, II, p. 631.

⁵⁹ *Ibidem*, II, p. 571.

la vita e il popolamento di intere zone, come i pozzi, si presero un ben maggior numero di disposizioni: cominciando dalla collina occidentale, nel 1250 si prescrisse che fosse aggiustata la via *de Landa* che andava a Castello di Serravalle (perché la *via que vadit per Montevelium non est segura*), di costruire un pozzo presso il Lavino a Zola, di inghiainare la via presso *Laurum*, cioè un tratto della via Predosa presso Ceretolo, e di costruire una via presso Oliveto (in val Samoggia, presso Monteveglio)⁶⁰. Due anni dopo, nel 1252, ci si occupò della strada della valle del Lavino, che conduceva a Gesso, e nel 1259 di far murare, cioè rendere meglio fruibile con opere in mattoni, una fonte che sgorgava presso Oliveto; ancora della strada di Gesso da riattare e inghiainare ci si occupò dieci anni dopo, nel 1262⁶¹. Sempre nel 1262 il comune ordinò di *disgomborari et aptari* (sgombrare e riattare) la via nella curia di Casalecchio nel luogo detto *Raponi* (Ravone) e anche di far costruire un pozzo nel territorio della comunità di Moglio⁶².

La collina alle spalle della città ricevette molte attenzioni soprattutto per la viabilità: dalla via che va a Miserazzano (sia nel 1252 che nel 1262 e 1267)⁶³, a quella che va a Pizzocalvo e Gaibola (località lì vicino omonima di quella sui colli bolognesi)⁶⁴, a quella che va a Paderno⁶⁵, da quella *via de medio de Casularo* che tocca Casaglia (sia nel 1262 che nel 1267)⁶⁶, a quella che passa vicino allo spedaletto di *Laureta* (lungo la valle dell'Aposa) all'altra che tocca Gaibola e Paderno nel 1262⁶⁷, ad un'altra che era detta *via Laureti* e andava a Paderno, dove occorreva scavare un fossato e costruire sei chiaviche nel 1262⁶⁸. La via che toccava la località *Laureta* doveva essere importante perché nel 1252 si prescriveva di inghiainarla dalla *fovea asinariorum* al *pontem Laurete* e tale lavoro includeva la comunità di Monterumici, che si trova a notevole distanza dalla città, sul crinale occidentale del Savena: potrebbe trattarsi della via di origine romana che ho proposto di chiamare via dello Stale⁶⁹. Lungo lo stesso percorso si trovava Roncrio, dove si doveva costruire un pozzo nel 1262 e si ripeteva nel 1267 e un altro si doveva fare *super trivium qui dicitur Cruxidulini*, che sarebbe servito alle comunità di Iola, Roncrio e *Maçano*⁷⁰.

Un ponte di legno bisognava costruire nel 1262 nella via che andava al

⁶⁰ *Ibidem*, II, pp. 356, 357, 398, 415 rispettivamente.

⁶¹ *Ibidem*, II, pp. 473, 522 e 607.

⁶² *Ibidem*, II, pp. 627, 631.

⁶³ *Ibidem*, II, pp. 558, 588.

⁶⁴ *Ibidem*, II, p. 560.

⁶⁵ *Ibidem*, II, p. 571.

⁶⁶ *Ibidem*, II, pp. 590-591, 605.

⁶⁷ *Ibidem*, II, pp. 598, 606.

⁶⁸ *Ibidem*, II, p. 625.

⁶⁹ *Ibidem*, II, p. 507.

⁷⁰ *Ibidem*, II, pp. 600, 628.

castello di Pizzocalvo, mentre nello stesso anno si prescriveva di allargare la via che da Ozzano andava al Farneto, nonché fare fossati da entrambi i lati e un ponte di pietra *super rivo Magnorum* nella strada che toccava il Farneto, la Croara, Zena e Gorgognano, cioè risaliva la valle dello Zena.⁷¹; sempre al Farneto occorreva scavare un pozzo nel trivio della chiesa di S. Lorenzo e spostare il *senterium* che andava allo *stradellum* che passava davanti alla stessa chiesa⁷². Anche la via presso Castel de' Britti nel luogo detto *Vinea de costa* doveva essere ampliata di 5 piedi dal lato occidentale nello stesso anno e nella stessa comunità si prescriveva di scavare un pozzo per avere acqua⁷³; non distante da lì, una fonte che sgorgava fra Paderno e Mazano (presso Miserazzano e Iola) doveva essere scavata⁷⁴.

L'impressione che si ricava, tuttavia, esaminando sia la normativa che le pratiche concrete che furono avviate, come mostrerò più avanti, è che nello statuto si indicassero gli interventi principali, quelli che erano sempre validi e che andavano ripetuti periodicamente, mentre la registrazione concreta delle attività svolte dava conto anche di altri interventi particolari, legati alle situazioni contingenti di pericolo per la pubblica incolumità o per un buono svolgimento delle comunicazioni e dei commerci, quindi le due visuali potevano anche non coincidere.

Nel primo statuto trecentesco, quello del 1335, tutto il libro X è dedicato ai *laborerii*, i 'lavorieri' o lavori pubblici del comitato e la prima rubrica dà disposizioni sulle operazioni da farsi o proibite; le rubriche seguenti snocciolano numerosi lavori su varie strade della pianura, poi sui corsi d'acqua, rivi, fossati, fiumi, sempre in pianura⁷⁵.

Per trovare il primo lavoro prescritto in collina bisogna arrivare alla rubrica 38⁷⁶, *De rivis non derivandis in strata de Pontichio*, che ordina di non derivare acqua dal Reno da Pontecchio e anzi da Castel del Vescovo (presso Sasso Marconi) fino a Bologna, onde impedire, presumibilmente, l'impoverimento delle risorse idriche cittadine. Seguono poi numerose rubriche dedicate alle strade della zona collinare alle spalle della città e nuovamente disposizioni relative alla pianura. La rubrica 51, invece, regolando la manutenzione della strada di Castiglione che dalla città conduceva alla *Crucem Piri* e a S. Vittore, dipartendosi dalle mura presso la chiesa di S. Maria della Misericordia, solo

⁷¹ *Ibidem*, II, pp. 632, 637, 638.

⁷² *Ibidem*, II, pp. 627-628.

⁷³ *Ibidem*, II, pp. 641, 579.

⁷⁴ *Ibidem*, II, pp. 628-629.

⁷⁵ Per l'edizione degli statuti del Comune di Bologna (secoli XIV-XV): i rubricari, a cura di A. L. Trombetti Budriesi e V. Braidì, Bologna 1995, pp. 42-44. Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335, a cura di Anna Laura Trombetti Budriesi, Roma 2008, II, pp. 921 e ss.

⁷⁶ I rubricari, p. 44. Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335, p. 953.

apparentemente riguarda la zona collinare, perché la strada saliva poi sul crinale occidentale del Savena e raggiungeva la Toscana varcando l'Appennino al passo dello Stale, identificandosi con la via di Monte Bastione⁷⁷. Anche la via a *Planorio usque ad Predamalam et a Planorio inferius* è la via di Toscana⁷⁸ e si prescrive di ripararla a cura di chi ha beni e case lungo la strada ma anche a cura delle comunità della podesteria di Scaricalasino (castello scomparso presso Monghidoro) e di quelle comunità poste fra l'Idice e il Sambro che evidentemente la usavano per giungere all'alta valle del Santerno e poi a Firenzuola, Scarperia e infine Firenze⁷⁹.

Solo altre due rubriche danno disposizioni su strade della montagna: la n. 99 prescrive di tracciare una nuova via *usque ad silvam de Flamingha*, cioè un nuovo tracciato lungo la via Flaminia minore: infatti pare che con il terzo decennio del Trecento, a causa dei calanchi e dei mali passi che si erano creati nel tracciato della Flaminia minore, si sentisse la necessità di aprire una viabilità alternativa lungo la valle del torrente Quaderna che si affianca al crinale della stessa Flaminia a partire all'incirca da Castelvechio: la nuova strada sarebbe partita un po' più a valle dei calanchi della Migliarina e sarebbe stata in grado di tagliare via il lungo tratto argilloso degli Spicchi e l'altro punto franoso fra Ciagnano e Castel de'Britti. Molto probabile che lo sfruttamento agricolo attuato nel corso del Medioevo avesse messo in movimento le inevitabili frane dei terreni argillosi a seguito di intensi diboscamenti e messa a coltura, quelle stesse frane che costrinsero nel 1245 le monache di S. Cristina di Settefonti a trasferirsi a Bologna, nella contrada della Fondazza, e a spostare le reliquie della beata Lucia a S. Andrea di Ozzano, a valle dei paurosi calanchi della Badessa⁸⁰.

La rubrica seguente, n. 100, si occupa infine del ponte di Rivabella sul Lavino: anche in questo caso l'attraversamento del torrente permette di risalire la valle con una strada alternativa a quella più importante lungo il Samoggia (la via *Cassiola* o Cassola) ma sempre utile per raggiungere la badia di S. Fabiano del Lavino, Montepastore e l'altopiano della Croce delle Pràdole e

⁷⁷ *Ibidem*, p. 960. Sul percorso della strada e sulle sue caratteristiche, il mio lavoro riassuntivo più recente si trova in P. Foschi, *Vie dei pellegrini nell'Appennino bolognese*, Bologna 2008, pp. 104 e ss. Una strada di portata locale ma che sembra significativa per una vasta zona collinare è quella delineata dalla rubrica 55, che doveva essere riparata presso il Farneto a cura delle comunità di Croara, Montecalvo, Farneto, Lavecola, Casola (Canina), *Churalupum*, Ronzano, Gorgognano, Zena, *Chaybolam* e Pizzocalvo: *Ibidem*, pp. 964-966. La via lungo il torrente Zena è ricordata anche nella rubrica 88, p. 984.

⁷⁸ *I rubricari*, rubr. 60, p. 45. *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, pp. 968-969.

⁷⁹ Su questa strada v. il riassunto in Foschi, *Vie dei pellegrini*, pp. 118 e ss.

⁸⁰ *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, pp. 993-994. Su S. Cristina della Fondazza v. P. Foschi, *Il monastero di S. Cristina della Fondazza: origini e sviluppi medievali*, in *Il monastero di S. Cristina della Fondazza*, a cura di P. Foschi e J. Ortalli, "Documenti e Studi della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna", XXXI, 2003, pp. 5-34.

Savigno⁸¹.

Non terremo conto in questa occasione degli statuti seguenti, viscontei, perché lacunosi e con vigenza di breve durata, ma passeremo a quelli del 1376⁸²: ci accorgiamo già dalle prime rubriche che essi rispecchiano in gran parte le disposizioni emanate nel 1335: le disposizioni per la riparazione della via di Toscana, ad esempio⁸³, prevedono che le comunità già ricordate nel 1335 debbano riparare a loro spese un ponte di legno presso l'ospedale di Roncastaldo e un altro ponte non lontano. Per la sicurezza dei viaggiatori, presumibilmente, bisognava invece tagliare e sradicare la selva di Pietramala per 50 pertiche da ogni parte della strada; più sotto, dalla croce *Zeule* (Zula) sopra Pianoro fino all'ospedale *Caprarum* (così nella trascrizione, ma deve essere *Caprenum*, Cavrenno)⁸⁴ verso Loiano e dal passo *Predose* verso l'ospedale di Livergnano e verso Anconella, nonché in tutti gli altri passi malagevoli e nei boschi circostanti occorre tagliare le selve da ambo le parti della strada per 25 pertiche. Invece da Pianoro in giù verso Bologna la strada avrebbe dovuto essere inghiaziata dalle comunità che la usavano, cioè in questo tratto suburbano, presumibilmente più utilizzato, avrebbe dovuto essere fatto un intervento più strutturale che non la semplice liberazione del passaggio dai boschi che lo rendevano insicuro e malagevole. Addirittura in questo tratto inferiore dovranno essere costruiti o mantenuti i ponti in pietra fra la casa del prete Lazzaro a Meleto (Meleto di Sesto, dove ancora oggi sorge la chiesetta di S. Maria di Mileto) fino al borgo di Pianoro (attuale Pianoro Vecchio): per questi impegnativi lavori avrebbero dovuto essere scelti dagli anziani e consoli due *boni et legales homines civitatis*, due cittadini di fiducia – potremmo dire – che avessero possessi da Sesto in su, che sovrintendessero senza alcun salario ai lavori. Presumendo che i lavori impegnassero per varie *tranches* le comunità, si stabilì che questi avrebbero dovuto essere ripresi ogni anno finché la strada non fosse completata, e ciò a cura degli ufficiali delle acque e strade.

Infine, la rubrica 87 specifica i lavori che dovranno essere fatti al ponte Rivabella sul Lavino⁸⁵: si sarebbe dovuto costruire un ponte di buono e

⁸¹ *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, pp. 994-996. Anche per questa strada si veda la sintesi in Foschi, *Vie dei pellegrini*, pp. 31ss.

⁸² Questi statuti sono stati trascritti e messi in rete nel sito dell'Università di Bologna da Maria Venticelli: l'opera è notevole e utile, tuttavia la trascrizione ha qua e là qualche pecca, forse dovuta al passaggio dal programma di scrittura a quello in formato web. Comunque la trascrizione è utilizzabile, pur con qualche controllo sull'originale. Sui rubricari le rubriche del libro VII che ci interessano partono da p. 123 e arrivano a p. 126.

⁸³ Alla rubrica 47 del libro VII, c. 312^v.

⁸⁴ Anche nell'edizione dello statuto precedente, *I rubricari*, rubr. 60, p. 45. *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, pp. 968-969, è indicato un *hospitale Caprani*, ma deve essere *Capreni*, altrimenti non avrebbe alcuna corrispondenza con località conosciute, pur scomparse.

⁸⁵ Alla rubrica 87 del libro VII, cc. 318^v-319^r.

grosso legname e assi di buona rovere, ben fondato nel letto del fiume, presso la casa di Villano di Amadore e presso la via della Landa in linea retta, dove meglio fosse parso agli ufficiali delle strade e ai soprastanti da eleggersi allo scopo, in modo che la strada fosse piana da entrambe le parti del fiume (cosa che allora non era, c'era cioè un dislivello fra l'una e l'altra riva). Le spese di questa opera (che evidentemente non era ancora stata compiuta dal 1335 ad allora) erano da ripartirsi fra tutti coloro che avevano possedimenti lungo la strada, compresi cittadini e nobili del contado, nella misura di un contributo di 18 denari di bolognini piccoli ogni tornatura posseduta, sia di terre arative, sia di vigna, sia anche di boschi. La cifra che fosse mancata al compimento dell'opera avrebbe dovuto essere ripartita fra le comunità della valle, cioè Gesso, Predosa, Amola, Ozzano dell'Amola, Monte S. Giovanni, S. Lorenzo in Collina (pieve e ville), Savigno, Samoggia, Savignano (ma deve essere Gavignano, come è nel 1335)⁸⁶, Monte Mauro, Tiola, Serravalle, Mongiorgio, Zappolino, *Cantagalli*, Monte Maggiore, Monte S. Pietro, Rocca Masnada. Ogni proprietario e comunità avrebbero dovuto denunciare, entro otto giorni da quando gli fosse notificato, agli ufficiali delle strade per quante tornature di terreno erano interessati, sotto pena di 100 lire. La rubrica si conclude con l'obbligo per ognuno di attraversare il Lavino solo su detto ponte, a cavallo, a piedi o con carri, e con la prescrizione di eleggere tre soprastanti, uno dei quali sia notaio, fra coloro che possiedono beni lungo la strada, a cura degli ufficiali delle acque e strade e dei Difensori dell'Avere; gli ufficiali citati avranno l'obbligo di far eseguire la norma statutaria entro un anno dal deposito alla Camera degli Atti dello statuto. Anche questo, dunque, un intervento importante e impegnativo, che impegnava moltissimi proprietari e comunità, che esigeva dunque un'organizzazione burocratica complessa sia per la notifica, che per la raccolta delle denunce che per la suddivisione delle spese che per la progettazione e realizzazione dell'opera.

E in questa abbondante e anzi pletorica serie di disposizioni statutarie, che si snodano dalla metà del Duecento alla fine del Trecento, la montagna dov'è? L'impressione che sorge prepotente nel leggere una dopo l'altra questa infinita serie di disposizioni su strade, sentieri, ponti, torrenti, sorgenti è che il governo cittadino si occupasse principalmente della città anche quando si interessava del contado: le comunicazioni in un raggio di 20 chilometri dal centro urbano, le strade che collegavano Bologna con altri centri del nord Italia, le poche strade principali che varcavano l'Appennino per condurre a

⁸⁶ *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, pp. 994-996 reca *Chavignani*, che può essere interpretato come Gavignano.

Firenze e a Pistoia, queste erano le priorità del governo. Assicurare per prima cosa la percorribilità del suburbio, quello che vedeva la maggior parte dei traffici dalla e verso la città, assicurare i collegamenti con le principali città contermini per i viaggiatori, fossero essi mercanti o pellegrini, scongiurare gravi inondazioni dei fiumi di pianura, che rovinassero strade e colture; la montagna per il resto si arrangiava.

Oltre agli statuti, anche le riformazioni e provvigioni dei consigli popolari contenevano certamente disposizioni relative a lavori pubblici: lo sappiamo perché in qualche caso concreto il notaio preposto a registrare l'effettuazione di questi lavori si annotò in testa alla 'pratica' – potremmo dire con termine moderno – il testo preciso della deliberazione: lo vedremo in un caso concreto. Tuttavia la ricerca su queste fonti seriali importantissime per la storia del territorio bolognese (e naturalmente anche della città), non può avvalersi della registazione delle deliberazioni che sembrava ben partita con un gruppo di ricerca guidato e scelto all'interno del Dipartimento di Paleografia e Medievistica dell'Università di Bologna da Antonio I. Pini e in seguito avviato parallelamente e con altri fini da Valeria Braidì per una ricerca rimasta ad uno stato embrionale⁸⁷, e quindi questa specifica ricerca sulla gestione del territorio deve essere per ora rimandata ad una prossima occasione.

4. Alcuni casi concreti di intervento

Diciamo subito che non è possibile rintracciare nella documentazione del capitano del popolo gli stessi interventi previsti negli statuti: infatti questa documentazione inizia con il registro del secondo trimestre del 1282⁸⁸, con gli atti dal 3 marzo al 27 luglio dei giudici del capitano Aimerico *de Axandris* di Mantova, quindi occorre rinunciare a confrontare puntualmente le disposizioni di statuto con le effettive realizzazioni. Oltre a ciò gli atti di questo giudice relativi alle disposizioni sui lavori pubblici terminano con il registro del 1324⁸⁹, quindi un lavoro esaustivo su questi atti dovrebbe fermarsi ad esaminare i lavori prescritti ed effettuati entro questo *range* di tempo, gli ultimi 18 anni del XIII e i primi 24 del XIV secolo, sempre che non si voglia ricercare la documentazione dello stesso argomento entro gli atti dei giudici del podestà o in altre serie documentarie, supponendo che tali competenze

⁸⁷ V. Braidì, *Il contributo delle "Riformazioni del consiglio del popolo e della massa (1273-1337)" allo studio della storia di Bologna*, in AMR, LIII, 2002, pp. 145-182.

⁸⁸ ASB, *Capitano del popolo*, Esecutore e conservatore di giustizia, Giudici del capitano del popolo, reg. 21, 1282.

⁸⁹ *Ibidem*, reg. 726, 1324.

abbiano ‘migrato’ varie volte, come sappiamo che avvenne durante il dominio visconteo, dall’una all’altra autorità. Tuttavia anche semplicemente un assaggio come quello che abbiamo fatto, in anni diversi entro questo intervallo cronologico, evidenzia le caratteristiche di questa documentazione e mostra qualche interessante aspetto della gestione del territorio da parte della città di Bologna.

I registri dei notai addetti all’ufficio dei *laboreri* sono organizzati in ordine cronologico, contengono cioè le registrazioni giorno per giorno di tutti gli atti della magistratura, non suddivisi per argomento: nello stesso giorno si possono trovare citazioni di malpagni, elenchi di fideiussori per un determinato intervento, elenchi di comunità interessate da un altro intervento, sia per la guardia che per il contado, per la pianura, la collina e la montagna. Occorre dunque, per presentare un quadro organico, seguire i vari lavori come si snodarono da un giorno all’altro, da un mese all’altro, nelle varie fasi dell’azione amministrativa. Oppure, per avere un’idea della maggiore o minore cura prestata dal governo centrale alla zona montana, valutare quanti interventi venissero svolti in pianura, quanti in collina, quanti infine in montagna; seguire soprattutto che tipo di interventi venissero attuati, dal momento che, ad esempio, la regimazione dei fiumi e torrenti era una preoccupazione diffusa e frequente per la pianura, che assorbiva molte risorse e molte competenze, ma non lo era certo per le zone rilevate, nelle quali i corsi dei fiumi seguono la pendenza data loro dalla natura e non costituiscono problemi rilevanti in zone a scarsi insediamenti, tutti posti con saggezza al riparo da piene e frane.

Per prima cosa occorre notare come la maggior parte degli interventi annotati riguardino strade e corsi d’acqua della pianura, poi vengono per frequenza quelli su strade della collina e infine, rari e accentrati su problemi specifici, quelli su strade che percorrono anche la montagna. Non numerosi ma consistenti i lavori alla via Emilia, sia verso est e la Romagna che verso ovest e Modena, per ponti, inghiaiate, sistemazioni varie.

Alcuni interventi molto significativi effettuati nel 1282 furono quelli sulle strade della montagna orientale: abbiamo un’ingiunzione del 28 maggio a finire il *laborerium* sulla via di Toscana che era consistito nel fare manutenzione ad alcuni ponti; un altro era quello sul ponte dell’Idice, per il quale furono interessate e tassate le comunità dalla via Emilia fino a Sassuno; infine altri lavori furono fatti alla *strata levata*, per i quali furono coinvolte le comunità delle valli di Savena e Aposa⁹⁰. In quell’anno furono eseguiti anche lavori alle

⁹⁰ *Ibidem*, reg. 21, cc. 11^r-12^r, 15^{r-v}, 16^r, 36^r, 39^r (pignoramenti di beni a persone che non avevano pagato i lavori ai ponti sulla via di Toscana).

chiuse del Savena a S. Rufillo e del Reno a Casalecchio⁹¹ e interventi furono eseguiti al ponte del Lavino⁹².

I ponti o ponticelli sulla via di Toscana si trovavano due nella *curia* di Rastignano e due in quella *Burgi Abadie*, cioè nella piccola comunità attorno all'abbazia di S. Bartolomeo di Musiano e il maestro Bonaventura di Michele Ricardi della cappella di S. Maria Maggiore, che aveva l'appalto del lavoro, assicurò di costruirli di buone pietre (mattoni) e buona calcina a sue spese e di farne la manutenzione per 10 anni al prezzo di 53 lire, prezzo che gli fu interamente pagato. Furono annotati anche i suoi fideiussori, che erano due cittadini abitanti nella cappella di S. Maria Maggiore e uno abitante nella cappella di S. Tommaso del Mercato, e furono annotati anche i soprastanti eletti a controllare i lavori, uno dei quali era un notaio. Il 10 giugno il *miles* del capitano a nome Lamberto emise a maestro Bonaventura di Michele il precetto di terminare i lavori entro la fine di giugno sotto pena di 25 lire; si noti come il 20 luglio il precetto non fosse stato eseguito e maestro Bonaventura fosse effettivamente multato⁹³.

Al lavoro di riparazione del ponte dell'Idice furono interessate diverse comunità della collina e montagna orientale: Miserazzano, Monte Calvo, Rastignano, *Casadri*, Livergnano, Barbarolo, Monghidoro, Frassineta, Stiolo, Bibulano, Zena, *Corvarie* (non Croara ma più probabilmente *Ceroarie* in val di Savena), S. Giorgio di Montagna e *Graxenete* (che deve essere un nome scritto in modo sbagliato dal notaio), Pizzano, *Galerate*, Scaricalasino, Anconella, *Porcelli* (*sic*, ma forse *Poricli*), *Aururi et Suoricano*, Sassuno. Come si nota, si tratta di un ampio ventaglio di comuni distribuiti fra le valli del Savena, Idice e Zena, che quindi utilizzavano il ponte dell'Idice per le loro comunicazioni con la città.

Tutto ciò solo nel periodo estivo di quell'anno, fra luglio e settembre, perché i mesi successivi cambiò il capitano del popolo e divenne Giovanni *de Piscarolo*, e cambiarono di conseguenza il *miles* addetto alla materia, che fu Oriolo *de Lardis*, e il notaio nominato per le registrazioni, Guglielmo *de Marcellis*. Come noto, infatti, il capitano del popolo nell'entrare in carica portava con sé giudici e notai di sua fiducia⁹⁴. Il registro n. 32 comprendeva dunque le registrazioni fra il 24 settembre e il 26 febbraio 1283: continuò la pratica per

⁹¹ *Ibidem*, cc. 21^{r-v}, 30^r.

⁹² *Ibidem*, cc. 32^{r-v}, 36^v.

⁹³ *Ibidem*, cc. 12^r e 36^r.

⁹⁴ Ho preparato per la pagina web della Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna riguardante il governo della città dal Medioevo alla prima età Moderna un elenco verificato criticamente di consoli, podestà e capitani del popolo ricavato in buona parte dagli inventari di sala dell'Archivio di Stato; su questi si veda oggi *La giustizia del capitano del popolo di Bologna (1275-1511): inventario*, a cura di William Montorsi, revisione, introduzioni e indici a cura di Lorena Scaccabarozzi, prefazione di Giorgio Tamba, Modena, Aedes Muratoriana, 2011.

il restauro della *via levata* nella zona di Paderno, mentre fu fatto un *preceptum* per la *strata Lorete*, che può identificarsi con la via dello Stale, dal momento che le comunità interessate furono quelle del versante occidentale del Savena (Pino, Roncrio, *Maçano*, Gaibola, *Demoçola*, Sabbiuo, Ancognano e Monte Lungo)⁹⁵. In quel periodo fu anche fatto un riparto di spese per una colletta di 25 lire 15 soldi 7 denari fra le comunità di porta Ravennate, ma non è specificato per quale lavoro in particolare: comunque questo riparto è interessante perché fu basato sul numero dei fumanti, cioè delle famiglie residenti, di ogni comunità. La suddivisione fatta fu la seguente:

<i>Comune Scanelli</i>	4 lire 7 soldi 8 denari	118 fumanti
<i>Comune Bixani</i>	3 lire 16 soldi 4 denari	111 fumanti
<i>Comune Ronchastaldi</i>	44 soldi	64 fumanti
<i>Comune Campeçi</i>	48 soldi 2 denari	70 fumanti
<i>Comune Bibulani</i>	33 soldi	48 fumanti
<i>Comune Saxoni</i>	49 soldi 1 denaro	72 fumanti
<i>Comune Montis Rençoli</i>	35 soldi 1 denaro	51 fumanti
<i>Comune Cassani</i>	22 soldi	32 fumanti
<i>Comune Roçe de Malapasqua</i>	7 soldi 7 denari	11 fumanti
<i>Comune Saxinigri</i>	17 soldi 11 denari	26 fumanti
<i>Comune Scaregalaxeni</i>	21 soldi 4 denari	31 fumanti
<i>Comune Anchonelle</i>	9 soldi 8 denari	14 fumanti
<i>Comune Campioni</i>	41 denari	5 fumanti

L'anno seguente, fra il 1283 e il 1284, molte energie e risorse furono impegnate per una riparazione al ponte di Casalecchio evidentemente molto impegnativa, perché si ha notizia che il ponte non era praticabile e si era istituita una nave, cioè un traghetto dall'una all'altra riva; anche il ponte sul Reno della strada per Modena, cioè la via Emilia, dovette essere riparato. Per quest'ultima riparazione fu trascritta la riformazione del consiglio del popolo dell'11 febbraio 1284, furono indicati i lavori da fare, fu scelto un ingegnere, furono determinate le collette necessarie e così via. Oltre a numerose comunità della pianura occidentale bolognese, anche diverse comunità della val Samoggia furono impegnate nel pagamento dei lavori: il castello e la pieve di S. Lorenzo in Collina, Serravalle, Tiola, Monte Mauro, Zappolino, Oliveto, Monteveglio, Savigno, Samoggia, Monte Maggiore, Mongiorgio, S.

⁹⁵ ASB, *Capitano del popolo*, Giudici del capitano del popolo, reg. 32, cc. 6^v, 8^r.

Andrea in Coriano⁹⁶.

Gli ultimi registri di questa serie di giudici del capitano del popolo, relativi agli anni 1321-1323, sono altrettanto significativi: a seconda però della precisione del notaio siamo più o meno informati sulle procedure usate e a seconda del periodo dell'anno più o meno favorevole all'esecuzione di lavori di manutenzione o murari di rifacimento abbiamo notizia di maggiori o minori lavori. Ad esempio, il registro 695, relativo al 6 ottobre 1321 fino al 12 novembre, sotto il capitanato di Corrado della Branca di Gubbio, contiene solo i giuramenti dei massari di svariate comunità e i nomi dei fideiussori che si offrirono per i lavori pubblici. Il registro seguente⁹⁷ invece, relativo al periodo 2 novembre 1321-30 marzo 1322, è molto più ricco di informazioni su diversi aspetti di questi lavori. Il 2 novembre Giacomo Ubertini sindaco di Oliveto si obbligò a riparare e inghiaiare la *viam Casole in curte Crespellani* per la parte spettante alla sua comunità e *Niger q.d. Ugolini de Quercis* abitante nella cappella di S. Maria de *Guidoscalchis* si offrì come fideiussore; lo stesso giorno anche Giovanni di Giacomo massaro del castello di S. Lorenzo in Collina giurò di svolgere i suoi compiti di controllo del territorio e per lui fu fideiussore Giovanni de *Ghisilabellis* della cappella di S. Margherita.

Il 24 novembre il *miles* e *socius* del capitano *d. Afferralupi de Prato*, detto anche Ferralupo, ordinò al depositario Guido da Settefonti di restituire al massaro di Serravalle una cintura d'argento del valore di 13 lire da lui depositata a garanzia di lavori (non specificati); il 26 novembre invece ordinava allo stesso depositario di conservare i soldi raccolti per riparare a Rastignano la via di Toscana e di pagare a maestro Giacomo di maestro Pietro muratore soprastante e conduttore di questo lavoro dapprima 90 lire, poi, il 26 gennaio, altre 50 lire e il 29 marzo altre 40 lire. Lo stesso Ferralupo il 1° gennaio 1322, stando in Bologna, nel palazzo del Comune, *ad bancum pontium et aquarum*, constatò che la parte della strada di Gesso spettante al comune di Zappolino, consistente in 26 pertiche, confinante con la parte spettante al comune di Savignano e con quella di S. Giovanni di Tizzano, era stata bene eseguita.

Il 29 marzo sia Ferralupo che gli altri ufficiali, *Niger de Quercis* e Vinciguerra di Ansaldo, esaminarono la *strata Fangnanelli* che va a Pistoia, che comincia dal *rivo Sparaverii* verso Bologna e oltre il *rivum Bolnesende* (che paiono essere la stessa cosa), constatarono che uno dei pennacchi fatti presso il detto rio da *Ianne Martini* conduttore del lavoro per 89 pertiche, che doveva essere di 5 *mantellis*, era stato fatto bene e con diligenza, che la strada era sta-

⁹⁶ *Ibidem*, reg. 56, 1283-1284, cc. 3^v, 7^r, 8^v-10^r, 34^r, 35^v (ponte di Casalecchio); 45^r-56^v (ponte della via Emilia).

⁹⁷ *Ibidem*, reg. 696, cc. 3^v, 8^v, 13^r, 26^v, 27^v, 29^r, 31^r, 32^r, 33^r-35^r.

ta fatta, inghiata, scavata e *stabilita* (forse rifinita), ordinarono che il conduttore non fosse molestato e anzi gli fosse pagato il residuo del compenso che doveva ancora incassare. Il rio citato è ancora oggi chiamato rio Bolsenda, presso Sasso Marconi.

Furono poi elencati i massari dei comuni tenuti a pagare i lavori *de Fangnanello* in misura di 5 soldi ogni 100 lire d'estimo totale della comunità: costoro fra il 7 novembre e il 29 marzo dell'anno successivo⁹⁸ pagarono a Guido da Settefonti *campdor*, cambiatore, depositario del comune, quanto era dovuto dal loro comune.

<i>Martino Bonaventure</i>	<i>Mongardini</i>	3 l. 5 s.	1.300 l.
<i>Dominico Pilocto</i>	<i>Ceretuli</i>	4 l. 15 s. 6 d.	1.900 l.
<i>Benedicto Fantini</i>	<i>Rudigliani</i>	3 l. 15 s.	1.500 l.
<i>Martello Petri</i>	<i>Bezani et Domalfolle</i>	3 l. 10 s.	1.400 l.
<i>Gerardo Hugolini</i>	<i>Fulixani</i>	2 l. 10 s.	1.000 l.
<i>d. Botrino d. Oddofredi de Teghianis</i>	<i>Tingnani</i> ⁹⁹	5 l. 15 s.	2.300 l.
<i>Johanne Zunte</i>	<i>Casalicchi de Reno</i>	7 l. 10 s.	3.000 l.
<i>Marino Gratioli</i>	<i>Montisclari</i>	50 s.	1.000 l.
<i>Bertholino Henrigipti</i>	<i>Vedegheto</i>	7 l. 10 s.	3.000 l.
<i>Johanne Jacobi</i>	<i>S. Johannis in Tizano</i>	50 s.	1.000 l.
<i>Petro Landi</i>	<i>Monseverii</i>	50 s.	1.000 l.
<i>Tavernino</i>	<i>Grizane</i>	25 s.	500 l.
<i>Johanne Donadi</i>	<i>Stanchi</i>	15 s.	300 l.
<i>Beltrame Gerardi</i>	<i>Caxole supra Siranum</i>	4 l. 14 s.	1.880 l.
<i>Paxino Cursii</i>	<i>Tavernolle</i>	15 s.	300 l.
<i>Gregorio</i>	<i>Chanevelle</i>	40 s.	800 l.
<i>Beccho</i>	<i>Demozole</i>	10 s.	200 l.
<i>Avignente</i>	<i>Liserne</i>	30 s.	600 l.
<i>Dominico Bricii</i>	<i>Pontecchi</i>	6 l. 15 s.	2.700 l.
<i>Baldino</i>	<i>Castri Novi</i>	2 l. 10 s.	1.000 l.
<i>Johanne Paganelli</i>	<i>Caprarie supra Panicum</i> ¹⁰⁰	17 l. 10 s.	7.000 l.
<i>Jacobo Resonado</i>	<i>Affrighi</i>	3 l.	1.200 l.
<i>Agulglano</i>	<i>Musillioli</i>	4 l. 10 s.	1.800 l.
<i>Jannellus Alberti</i>	<i>Castri Episcopi</i>	10 l.	4.000 l.

⁹⁸ *Ibidem*, cc. 33^v-35^r.

⁹⁹ "De sua propria pecunia": anticipò al comune il denaro necessario, intendendo poi recuperarlo. Anche altre persone fecero lo stesso: vedi oltre.

¹⁰⁰ "Solvente de sua pecunia anima recuperandi".

<i>Lando Sagnibene</i>	<i>Monteaxego</i>	6 l. 5 s.	2.500 l.
<i>Francisco Dominici</i>	<i>Prunaroli</i>	25 s.	500 l.
<i>Aldobrandino Jacomi</i>	<i>Casilgli</i>	3 l. 15 s.	1.500 l.
<i>d. Negro de Quercis</i>		11 l. 16 s.	7.000 l.
<i>Faldo Aldobrandini</i>	<i>Montis Acuti Argaze</i>	25 s.	500 l.
<i>Dominico</i>	<i>Vimignani</i>	12 s. 6 d.	250 l.
<i>Guido Bernardini</i>	<i>Susani</i>	3 l. 15 s.	1.500 l.
<i>Rodulpho Jacomi</i>	<i>Cavrigle</i>	20 s.	400 l.

Altre strade della montagna furono coinvolte in lavori pubblici quell'inverno: quella che da Crespellano saliva a Monteveglio (cioè la via Cassiola) e che fu riparata *in contrata Casole*, a cura dei comuni di Gesso, S. Andrea in Coriano (Montebudello), *Cenetuli*, Mongiorgio, Monte Polo, Monte Maggiore, Scoveto, Tiola, Samoggia, Monte S. Giovanni, Monte Pastore, Serravalle, ville e castello di S. Lorenzo in Collina, Crespellano, Monte Mauro, S. Martino in Casola, Monte S. Pietro, Predosa, Rasiglio, Bazzano, Savignano, Oliveto, Zola, Monteveglio, Pragatto, Zappolino, *Rocche Rodulphorum*, Ronca, Pradalbino e *Rivemaglate*. Poco lontano anche la via della valle del Lavino nella zona di Gesso fu soggetta a riparazioni, per le quali si divisero le spese le comunità della valle, secondo una ripartizione diversa da quelle che abbiamo finora trovato: ogni comune riparò una determinata quantità di pertiche di strada:

Monte Polo	5 pertiche
Monte S. Giovanni	15 pertiche
S. Chierlo	5 pertiche
Mongiorgio	30 pertiche
Scoveto	3 pertiche 9 piedi
Ville di S. Lorenzo in Collina	14 pertiche
Castello di S. Lorenzo in Collina	26 pertiche 9 piedi
Monte Maggiore	15 pertiche 8 piedi
Amola	7 pertiche 5 piedi
Monte S. Pietro	7 pertiche 5 piedi
Ozzano	15 pertiche
<i>Rive Maglare</i>	6 pertiche 5 piedi
<i>Roche Rodulphorum</i>	4 pertiche 5 piedi
Ronca	6 pertiche
Monte Mauro	10 pertiche

Tiola	15 pertiche
Samoggia	11 pertiche
Savignano	55 pertiche
Zappolino	26 pertiche
S. Giovanni di Tizzano	6 pertiche
Rasiglio	15 pertiche
Gesso	11 pertiche 5 piedi

Come si è accennato, le registrazioni dei notai del capitano del popolo terminano con il 1323 e il registro 710, scritto fra l'8 aprile e il 6 giugno di quell'anno, mostra una eccezionale povertà di registrazioni di lavori pubblici, sia in pianura che in montagna: è un piccolo fascicolo di sole 20 carte scritte, che reca per lo più giuramenti di massari e nomi di fideiussori¹⁰¹. Tuttavia una registrazione è degna di nota: il 16 aprile Ugolinello di Giovanni di Savigno depose sotto giuramento che il massaro Alberto di Pietro era venuto a Bologna per farsi assegnare la 'presa' che toccava a detto comune per la riparazione e inghiarazione della strada di Gesso, che ammontava a 5 pertiche *pro miliaro*, cioè ogni miglio di strada, cioè a 55 pertiche; gli uomini del comune gli avevano chiesto di assegnare il lavoro al minor prezzo e il massaro rispose che ser Baldo di ser Alberto procuratore del comune si era offerto di farlo; i soprastanti glielo avevano assegnato per 25 soldi alla pertica, ma lui rispose che la somma raccolta e depositata non era sufficiente. Gli uomini gli chiesero allora o di fare la strada comunque o di restituire il deposito ricevuto; lui restituì il deposito e fece fare una *cartula stabilitionis* da ser Gregorio (presumibilmente un notaio) che i soprastanti gli avevano assegnato un altro lavoro in un altro luogo e lui l'aveva eseguito. Giovanni di Bonaventura di Savigno confermò. Questa deposizione ci apre uno squarcio anche sui contenziosi che potevano sorgere, nella somma di elencazioni assettiche di comunità tenute a lavori o nelle fideiussioni o nelle varie ingiunzioni a malpaghi e così via. I lavori pubblici non dovevano essere granché redditizi in qualche occasione, anche perché le comunità spesso non avevano i soldi per pagare i lavori.

¹⁰¹ ASB, *Capitano del popolo*, Giudici del capitano del popolo, reg. 710: il capitano era Ugolino di Guelfo Guelfucci di Città di Castello, mentre Giovanni di ser Benedetto di Città di Castello era il giudice e suo vicario, Raniero di Grazia *de Monthione* era il *miles* e socio del capitano, Nerio Filippucci di Città di Castello era il notaio.

5. Conclusioni

Questa indagine è stata, benché limitata, molto proficua, mi sembra, perché ha aperto un nuovo campo di indagine, finora quasi mai praticato fra gli studiosi, sulla disciplina e sulla reale consistenza e svolgimento dei lavori di costruzione e manutenzione di strutture fondamentali del territorio quali le strade. Ora occorrerebbe continuare la ricerca dei registri per gli anni non esaminati, esaminare tutte le pratiche riguardanti la montagna, trarne indicazioni anche statistiche sulle zone più curate e su quelle più trascurate, sulla durata e consistenza dei lavori e così via. Un lavoro che meriterebbe una tesi di laurea o di specializzazione, un lavoro che, se esteso anche alla pianura e alla città, cioè condotto esaustivamente, porterebbe, credo, veramente nuove e importanti acquisizioni sul funzionamento del governo del territorio in età medievale.